



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno**

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : [www.uil-interno.it](http://www.uil-interno.it) e-mail : [info@uilinterno.it](mailto:info@uilinterno.it)

**CIRCOLARE N.11**  
**19 febbraio 2009**

**ESONERO DAL SERVIZIO**

Si trasmette la circolare del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, relativa alla disciplina dell'esonero dal servizio introdotta dall'art. 72 della legge n.133/2008.

\* \* \* \*



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OGGETTO: Art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133. Esonero dal servizio.

L'art. 72, commi 1-6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, recanti "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ha introdotto l'istituto dell'esonero dal servizio che il personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, può chiedere nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Considerata la complessa e la delicatezza della materia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha fornito con circolare n. 10 del 28 ottobre 2008, consultabile sul sito [www.funzionepubblica.it](http://www.funzionepubblica.it) alcune indicazioni in merito all'interpretazione delle sopraccitate disposizioni normative al fine di favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'applicazione dell'istituto in questione.

Al riguardo si ritiene comunque opportuno evidenziare alcuni aspetti salienti della disciplina del nuovo istituto dell'esonero dal servizio.

L'art. 72 prevede che l'esonero dal servizio può essere richiesto dal personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La domanda di collocamento nella posizione di esonero è irrevocabile e deve essere presentata dal dipendente all'Amministrazione di appartenenza entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nel corso del medesimo anno egli maturi il richiesto requisito minimo di anzianità contributiva, pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità.

Pertanto, la data iniziale del periodo di esonero non può essere antecedente a quella in cui il dipendente matura il richiesto requisito minimo.

L'accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede una valutazione da parte dell'Amministrazione che procederà ad accogliere o meno l'istanza sulla base delle proprie esigenze funzionali e organizzative tenendo conto anche del parere espresso dal responsabile della struttura nella quale il richiedente presta il servizio ed avendo riguardo alle indicazioni ed ai criteri espressi dal Dipartimento del Funzione Pubblica nella predetta circolare n. 10 del 28 ottobre 2008 che qui si richiamano.

La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro fino ad un massimo di cinque anni.



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**  
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

---

Pertanto, il dipendente esonerato dal servizio non può instaurare rapporti di lavoro con altri soggetti pubblici o privati escludendoci in tal modo la possibilità di cumulo di impieghi.

Durante il periodo di esonero, invece, come espressamente previsto dal comma 5 della sopraccitata disposizione normativa, il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purchè non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati e purchè dall'esercizio di tale attività lavorativa non derivi pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

E' consentito, ed anzi incentivato, lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Il collocamento in posizione di esonero non rappresenta una fattispecie a regime, ma un istituto che può essere utilizzato dalle amministrazioni, ai fini di una progressiva riduzione del personale in servizio, solo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, a seconda dei requisiti e della domanda del soggetto interessato, può essere disposto dall'Amministrazione per la durata massima di un quinquennio.

Particolare attenzione deve essere riservata al trattamento economico spettante al dipendente durante il periodo di esonero.

Il comma 3 dell'art. 72 prevede, infatti, che il personale collocato in posizione di esonero ha diritto ad un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

La misura del trattamento economico temporaneo è, peraltro, elevata al 70% nel caso in cui, durante il periodo di esonero, il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e gli altri soggetti individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel decreto in data 5 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 296 del 19 dicembre 2008.

Al termine del periodo di esonero il dipendente conseguente il trattamento di pensione che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio o per raggiunti limiti di età o per aver maturato l'anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica.

Peraltro, fermo restando il diritto a pensione deve essere stabilita la sua decorrenza ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettere a) e b) della legge 247/2007.

Tutto ciò premesso, le SS.LL. sono pregate di voler curare la diffusione della presente circolare, consultabile anche sul sito <http://dait.interno.it> e di voler trasmettere alla Direzione Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento le eventuali istanze corredate dal prescritto parere.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(Amoroso)